



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

Prot. n. 3973

ORDINANZA N. 9/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA COMUNALE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che in Italia a partire dal 2007 si è assistito ad un aumento delle segnalazioni di casi importati di alcune arbovirosi tra le quali Dengue, Chikungunya e Zika, delle quali la zanzara tigre, *Aedes albopictus*, costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattie da virus West Nile, del quale è vettore la zanzara comune, *Culex pipiens*;

CONSIDERATO che nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta ad *Aedes albopictus* ed a *Culex pipiens* agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Dato atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, qualora si manifestassero casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue e Zika o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà

ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio provinciale, per gli anni 2007-2017 circa l'infestazione da zanzara tigre ha mostrato una significativa presenza di questo insetto;

Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo aprile 2017-ottobre 2018, e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la proposta dell'A.T.S. della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'igiene;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la nota della Regione Lombardia del 03.10.2007 prot. H1.2007.0042679;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198- Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori: misure di lotta per il contenimento delle zanzare

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

NEI MESI INVERNALI

- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

- Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatori, lattine, barattoli e simili);

- Procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)

- Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;

- Riempire con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori finti dei cimiteri, o svuotare, risciacquare e cambiare settimanalmente l'acqua contenuta nei vasi dei fiori freschi.

- Rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta nei sottovasi, o rovesciarli definitivamente

- Rimuovere l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura, durante i periodi d' inattività.

- Introdurre pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc) presenti nei giardini-cortili privati.

- Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

- **PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI (*)** i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc) da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;

I principi attivi consigliati sono il Bacillus thuringiensis var. isreliensis (formulazione biologica), PDMS silicone (formulato a base di silicone ecologico ad azione fisica) o di diflubenzuron/pyriproxyfen (regolatori di crescita), disponibili presso le farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura

- Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

Effettuare gli interventi larvicidi dal 1 di aprile al 30 ottobre ogni 7 giorni (*Bacillus thuringiensis*) e ogni 14-21 giorni (PDMS silicone e regolatori di crescita)

Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.

ORDINA ALTRESI'

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;

- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) A tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- **trattare** con prodotti larvicidi (dal 1 aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 7-21 gg) i pozzetti presenti nei piazzali da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità e dal principio attivo utilizzato, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia;

- **Pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 aprile al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo all'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) data e ora dell'intervento.

- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F) Ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 aprile - 30 Ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n.274, nel periodo 1 Aprile – 30 Ottobre sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'A.T.S. degli interventi di disinfestazione in generale.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- All' A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo via F. Galliccioli, 4 -24121 Bergamo Tel. 035/385111 – fax 035/035385245;
- All'Ufficio di Polizia Locale – sede – Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia

Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

Madone, lì 19.04.2021

IL SINDACO

Rosaria Albergati

Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, conservato
nella banca dati del Comune di Madone